

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

87° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 APRILE 1975

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Concessione di un contributo a favore dell'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" di Milano » (1899):

PRESIDENTE	Pag. 1173, 1174
COPPOLA, <i>relatore alla Commissione</i>	1173, 1174
DELL'ANDRO, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1174
LICINI	1174
PETRELLA	1174

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Indennità di servizio penitenziario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 » (1981):

PRESIDENTE	1175, 1176, 1177 e <i>passim</i>
COPPOLA	1176, 1177
DELL'ANDRO, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1177, 1178
FOLLIERI, <i>relatore alla Commissione</i>	1175, 1177
LUGNANO	1176
SICA	1177

La seduta ha inizio alle ore 11,10.

L I S I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione di contributo a favore dell'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" di Milano » (1899)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di contributo a favore dell'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" di Milano ».

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, a

2^a COMMISSIONE

87° RESOCONTO STEN. (10 aprile 1975)

voi tutti è noto che la libera e benemerita Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » di Milano è andata svolgendo la propria attività nell'arco di diversi lustri, pervenendo a risultati concreti nel campo scientifico, sia della ricerca che dell'indagine. Il Centro è nato nel 1947 per autonoma decisione di un gruppo di parlamentari e di giuristi e lo Stato già da diversi anni corrisponde un contributo annuo che, per un primo quinquennio ammontava a 20 milioni, per un successivo quinquennio a 25 milioni ed ultimamente è stato portato a 30 milioni. Il disegno di legge in esame propone la proroga del contributo elevandolo a 35 milioni annui, per il quinquennio 1975-1979. Per le ragioni da me brevemente accennate ed abbondantemente evidenziate dalla relazione che accompagna il provvedimento, invito la Commissione ad esprimere voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PETRELLA. Esprimo l'assenso mio personale e del mio Gruppo alla concessione di un contributo, per la verità, molto modesto rispetto alle notevoli attività svolte dal Centro, attività che si basano sul lavoro volontariamente e gratuitamente prestato da specialisti anche di fama internazionale, e che hanno rivestito una certa utilità anche per il nostro lavoro legislativo.

LICINI. Poichè trattasi di un'Associazione che ha ben meritato e dalla quale è da attendersi ancora lo svolgimento di un utile lavoro di ricerca e di indagine, siamo favorevoli al provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COPPOLA, *relatore alla Commissione.* Poichè riscontro uniformità e unanimità di consensi, non è necessaria una mia replica.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Tenuto conto

di quanto è stato sottolineato dal relatore sulle attività molteplici esplicate dal « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » di Milano, il Governo non può che associarsi alla richiesta di un voto favorevole, rilevando, a sua volta, che effettivamente il contributo è abbastanza modesto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 30 milioni, previsto a favore dell'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale », con sede in Milano, dalla legge 19 febbraio 1970, n. 58, è prorogato per il quinquennio 1975-1979 ed è elevato a lire 35 milioni.

(È approvato).

Art. 2.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenterà al Ministro di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 35.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Indennità di servizio penitenziario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734** » (1981)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità di servizio penitenziario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 ».

Do lettura del parere pervenuto dalla 5^a Commissione:

« La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso. La Commissione, peraltro, non può non rilevare la singolarità della disposizione di copertura contenuta all'articolo 2, soprattutto per quanto riguarda l'impiego degli accantonamenti dei capitoli 2001 e 2002 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Tale utilizzazione, che si fonda su impieghi di spesa già assunti e formalizzati per la finalità perseguita dal disegno di legge, costituisce sostanzialmente una sanatoria per una spesa effettuata senza un valido titolo legislativo. La Commissione, pertanto, invita il Governo ad evitare il ripetersi di situazioni di questo tipo e suggerisce la seguente formulazione dell'articolo 2:

" Alla spesa di complessive lire 5 miliardi di 336.105.000, derivante, nell'esercizio 1975, dall'attuazione dell'articolo 1, si provvede con le somme all'uopo considerate negli stanziamenti dei capitoli 2001 e 2002 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno per lire 1.910.137.400 e con quelle accantonate, per lo stesso titolo, sui corrispondenti capitoli per gli esercizi 1973 e 1974 ".

Il presente parere è stato espresso a maggioranza ».

Se lo ritiene opportuno, il relatore potrà tenerne conto per una nuova formulazione dell'articolo 2.

Prego il senatore Follieri di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la legge 15 novembre 1973, n. 734, sulla concessione dell'assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato, all'articolo 4 stabilisce che l'indennità mensile di istituto per i funzionari di pubblica sicurezza resta regolata dalle norme che la concernono e che l'indennità di servizio penitenziario per gli impiegati civili degli istituti di prevenzione e pena sarà trasformata in indennità da corrispondere al solo personale in servizio negli istituti predetti. Dopo questa legge il Consiglio dei ministri, nel 1973, si occupò ancora delle indennità penitenziarie con un disegno di legge che però non ebbe seguito. Oggi abbiamo al nostro esame il disegno di legge n. 1981, presentato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale all'articolo 1 stabilisce che, in applicazione dell'articolo 4, come da me poc'anzi citato, l'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile di ruolo e non di ruolo che presta servizio negli istituti di prevenzione e di pena ed a quello degli altri servizi penitenziari che opera a contatto con i detenuti, gli internati e i minori sottoposti a misure rieducative, è fissata dal 1° gennaio 1973 nella misura mensile stabilita dalla tabella allegata alla presente legge.

L'Esecutivo è pervenuto a questa determinazione oltretutto per eliminare una situazione discriminatoria attualmente esistente nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria tra il personale civile, che attende da oltre due anni l'emanazione della nuova disciplina dell'indennità penitenziaria, e il personale militare degli agenti di custodia che fruisce dell'assegno perequativo in base alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, pur continuando a percepire l'indennità di istituto, peraltro anche rivalutata. Un'altra sperequazione sussiste, poi, nei confronti della categoria dei 46 funzionari penitenziari con qualifica di dirigente che godono dell'indennità predetta in forza dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Pertanto credo che sia opportuno procedere all'approvazione del disegno di legge, sul quale il relatore ha avuto diverse segnalazioni che sono sintetizzate nel seguente emendamento, presentato dal senatore De Carolis e fatto proprio dal senatore Coppola: al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole « che presta servizio negli istituti di prevenzione e pena », sostituire la frase « ed a quello degli altri servizi penitenziari che opera a contatto con i detenuti, gli internati e i minori sottoposti a misure rieducative » con la frase « e negli altri servizi penitenziari ». In sostanza si tratta di questo: su 3.000 dipendenti circa 180 prestano servizio presso il Ministero o presso altri enti dell'Amministrazione penitenziaria e quindi non si trovano a diretto contatto con i detenuti, per cui non avrebbero diritto, secondo il testo dell'articolo 1 così come è, all'indennità; si fa presente, però, da parte di alcuni interessati che questa discriminazione non appare necessaria, né giusta, dato che per il personale civile e militare di pubblica sicurezza l'indennità viene corrisposta indipendentemente dalla sede e dal luogo di servizio; si fa anche presente che non esistono nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria ruoli organici per gli uffici centrali e periferici, ma è previsto un solo ruolo organico i cui componenti sono in parte preposti ad alcune attività tecnico-amministrative di programmazione generale. Mi pare che, in sostanza, quanto l'emendamento propone possa essere approvato anche perchè quel gruppo di 180 dipendenti svolge il proprio lavoro presso gli uffici della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, presso gli Ispettorati distrettuali, presso le scuole di formazione del personale militare e presso i magazzini vestiario, cioè presso servizi che sono tutti dell'amministrazione penitenziaria. Inoltre, la mobilità di questo personale è determinata da esigenze dell'Amministrazione, la quale, tra l'altro, delega a queste mansioni le persone che sul piano tecnico e sul piano della specializzazione amministrativa hanno dato buona prova. Faccio anche notare che nel precedente decreto, approvato dal Consiglio dei ministri nel 1973, non si faceva alcuna

discriminazione tra il personale a contatto con i detenuti e quello impiegato presso gli altri servizi da me citati.

Concludo, dunque, sollecitando l'approvazione del disegno di legge e dell'emendamento presentato.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

L U G N A N O . Signor Presidente, devo dire che io nutro qualche perplessità sull'estensione delle indennità anche al personale che presta servizio in altri rami dell'Amministrazione penitenziaria. Questo perchè non vedo, poi, come potrebbe essere giustificato il nostro diniego all'estensione di tale indennità, per esempio, agli insegnanti che pure vivono a contatto con i detenuti, gli internati ed i minori e che, indubbiamente, si sacrificano in questa opera di rieducazione. Questo, inoltre, è anche un po' in contrasto con la parte centrale della motivazione posta a base di questo disegno di legge, cioè il doversi concedere tale indennità perchè queste persone vivono a contatto con una « clientela » particolarmente sensibile, anche come riconoscimento — aggiunge la relazione — della onerosità delle loro prestazioni, che addirittura certe volte coinvolge anche le famiglie; ma non vedo come questo, onestamente, possa essere detto per chi invece opera in aria più rarefatta e certamente più distante sia dai rischi che dall'onerosità delle prestazioni.

Trattandosi, però, di un provvedimento onesto che elimina certe iniquità che non possono più essere sopportate e talune discriminazioni e sperequazioni palesi, supero le mie perplessità proprio per l'urgenza, che riconosco, di fare in modo che questo personale civile abbia finalmente il giusto riconoscimento.

Per queste ragioni, a nome del Gruppo comunista, dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

C O P P O L A . Data l'assenza del senatore De Carolis, signor Presidente, dichiaro di far mio il suo emendamento. Dichiaro altresì di essere d'accordo sul provvedimento

2^a COMMISSIONE

87° RESOCONTO STEN. (10 aprile 1975)

così come è stato formulato, con l'emendamento cui ha fatto riferimento nella sua relazione il senatore Follieri.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Ritengo che non sia necessaria una replica. Ribadisco soltanto la necessità di modificare l'articolo 2 adottando la formulazione suggerita nel parere pervenutoci dalla Commissione bilancio.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo non si oppone all'emendamento presentato, rimettendosi alle decisioni della Commissione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, l'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile, di ruolo e non di ruolo, che presta servizio negli istituti di prevenzione e di pena ed a quello degli altri servizi penitenziari che opera a contatto con i detenuti, gli internati ed i minori sottoposti a misure rieducative, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1973, nella misura mensile stabilita dalla tabella allegata alla presente legge.

La misura dell'indennità mensile viene ridotta di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità o infortunio riconosciuti dipendenti da causa di servizio.

A questo articolo è stato presentato dal senatore De Carolis un emendamento, fatto proprio dal senatore Coppola, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « ed a quello degli altri servizi penitenziari che opera a contatto con i detenuti, gli internati ed i minori sottoposti a misure rieducative »,

con le altre: « e negli altri servizi penitenziari ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il senatore Sica ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, le parole: « Tale indennità spetta altresì a docenti ed insegnanti elementari, di ruolo e non di ruolo, nonchè agli assistenti sociali in servizio presso gli istituti di prevenzione e di pena e nelle prigioni scuola » e, conseguentemente, nella tabella allegata, alla voce « concetto » propone di aggiungere le parole: « docenti, insegnanti elementari, assistenti sociali ».

C O P P O L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, poichè l'oggetto di questo emendamento è racchiuso in uno specifico disegno di legge all'esame dell'altro ramo del Parlamento, vorrei proporre di trasformarlo in un ordine del giorno, con l'aggiunta degli assistenti sociali dipendenti dagli uffici distrettuali del servizio sociale presso i tribunali per i minorenni; aggiunta proposta dal senatore Petrella.

S I C A . Poichè gli ordini del giorno fanno la fine che sappiamo, cioè non hanno alcuna concreta attuazione, insisto nel mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento presentato dal senatore Sica di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

C O P P O L A . Il senatore Petrella ed io presentiamo, comunque, il seguente ordine del giorno:

La 2^a Commissione del Senato,

nel procedere all'approvazione del disegno di legge n. 1981 relativo all'indennità di servizio penitenziario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734;

considerata la condizione in cui operano i docenti e gli insegnanti elementari di

2^a COMMISSIONE

87° RESOCONTO STEN. (10 aprile 1975)

ruolo e non di ruolo nonchè gli assistenti sociali in servizio presso gli istituti di prevenzione e di pena e nelle prigioni-scuola o dipendenti dagli uffici distrettuali del servizio sociale presso i tribunali per i minorenni,

raccomanda al Governo di valutare l'opportunità di estendere la predetta indennità di servizio penitenziario in favore del personale sopra indicato.

D E L L ' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo lo accoglie.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Coppola e Petrella, accolto dal Governo.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa di complessive lire 5 miliardi 336.105.000, derivante, nell'esercizio 1975, dall'attuazione dell'articolo 1, si provvede con le somme all'uopo considerate negli stanziamenti dei capitoli 2001 e 2002 dello stato di previsione della spesa del Ministero di gra-

zia e giustizia per il medesimo anno (lire 1.910.137.400) e con quelle accantonate, per lo stesso titolo, sui corrispondenti capitoli per gli esercizi 1973 (lire 1.598.650.000) e 1974 (lire 1.827.317.600).

Faccio presente agli onorevoli colleghi che la Commissione bilancio, nell'esprimere parere su questo disegno di legge, ha proposto una nuova formulazione dell'articolo 2 del seguente tenore:

Art. 2.

Alla spesa di complessive lire 5 miliardi 336.105.000, derivante, nell'esercizio 1975, dall'attuazione dell'articolo 1, si provvede con le somme all'uopo considerate negli stanziamenti dei capitoli 2001 e 2002 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno per lire 1.910.137.400 e con quelle accantonate, per lo stesso titolo, sui corrispondenti capitoli per gli esercizi 1973 e 1974.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 2 nel nuovo testo suggerito dalla Commissione bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegata Tabella, di cui do lettura:

TABELLA

INDENNITÀ DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER IL PERSONALE CIVILE
DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Carriere	QUALIFICHE	Importo lordo mensile
Direttiva	Impiegati preposti alla direzione di Istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari	63.000
	Impiegati non preposti alla direzione di Istituti o di servizi penitenziari	45.000
Concetto	Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale, ragioniere principale e qualifiche corrispondenti	50.000
	Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti	40.000
Esecutiva	Aiutante superiore, aiutante principale, aiutante alla 3 ^a classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	45.000
	Aiutanti alla 1 ^a e 2 ^a classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	35.000
Personale operaio	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni	30.000

NOTA. — Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO